

STATUTO DELLA GIOVENTÙ FEDERALISTA EUROPEA

TITOLO I – DEL VINCOLO ASSOCIATIVO

ART. 1 – Denominazione

1. È costituita, con durata a tempo indeterminato, l'associazione giovanile del Movimento Federalista Europeo (MFE), denominata Gioventù Federalista Europea (GFE). Essa è la sezione italiana dei *Jeunes Européens Fédéralistes* (JEF).

ART. 2 – Finalità

1. La GFE si pone come scopo ultimo la realizzazione della pace e della democrazia internazionale mediante la creazione della Federazione mondiale; i suoi scopi intermedi sono la Federazione europea, l'unificazione federale delle grandi famiglie del genere umano e la trasformazione dell'ONU in un Governo mondiale parziale. L'azione per il loro raggiungimento avviene nel quadro della collaborazione sempre più stretta e organizzata con i federalisti di tutto il mondo.

2. La GFE è un'associazione apolitica; nel perseguire le sue finalità, le è fatto divieto di partecipare alle pubbliche consultazioni elettorali, oppure concedere il simbolo o la propria denominazione a liste di candidati.

ART. 3 – Adesione

1. Possono aderire alla GFE i giovani di qualsiasi cittadinanza che abbiano compiuto i quattordici anni di età, e fino al compimento dei trent'anni, che si riconoscono nelle sue finalità e che accettano il presente Statuto ed i regolamenti.

2. Il Regolamento attuativo determina la forma della proposta di adesione e della contestuale domanda di iscrizione ad una Sezione.

3. Gli associati aderiscono di diritto al MFE e ai JEF secondo le disposizioni dei relativi statuti e, in quanto tali, fanno parte dell'Unione Europea dei Federalisti (UEF) e del *World Federalist Movement* (WFM).

ART. 4 – Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il dovere di versare la quota annuale entro i termini previsti dal Regolamento attuativo e di osservare il presente Statuto, le legittime deliberazioni degli organi che esso prevede ed i regolamenti.

2. Hanno il diritto di votare ed essere eletti nelle forme e i modi previsti dallo Statuto. Nessun compenso è loro dovuto per l'esercizio di una funzione elettiva; il rimborso delle spese sostenute è ammesso sulla base delle concrete disponibilità finanziarie di medio e lungo periodo.

3. È fatto divieto agli associati di costituire con la GFE qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e ogni altra forma di rapporto giuridico dal quale possano trarre un beneficio di natura economica.

ART. 5 – Quota ed anno associativo

1. La quota annuale è personale, intransmissibile e non rivalutabile. Il suo ammontare è deliberato dal Comitato federale nelle modalità previste dal Regolamento attuativo. Una parte della quota, stabilita in accordo con il MFE, è a lui dovuta.

2. L'anno associativo coincide con l'anno solare.

ART. 6 – Ufficio del Dibattito

1. In accordo con il MFE, è istituito l'Ufficio del Dibattito quale ufficio congiunto, al fine di favorire il confronto fra gli associati, ivi compresi coloro che hanno appena aderito all'associazione, e ampliare il dibattito alle emergenze teoriche che non hanno ancora trovato una definizione in sede politica.

2. Fuori delle disposizioni del presente Statuto, all'Ufficio del Dibattito sono applicate le norme stabilite dallo Statuto e dai regolamenti del MFE.

TITOLO II – DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNA

CAPO I – DELLA SEZIONE

ART. 7 – Sezione

1. La Sezione è l'unità fondamentale della GFE. Agisce nell'ambito territoriale della Provincia o Città metropolitana in cui è posta la sua sede e, in accordo con il Centro regionale o, in sua assenza, del Centro nazionale, nelle Province o Città metropolitane limitrofe dove non esista altra Sezione. Il Comitato direttivo regionale, o in sua assenza la Direzione Nazionale, può ammettere la costituzione di sezioni che agiscono nell'ambito territoriale di uno o più Comuni.

2. Una nuova Sezione può essere costituita presso una regolare sezione del MFE, se vi aderiscono almeno cinque associati fondatori aventi i requisiti previsti all'art. 3 (*Adesione*). Le modalità di costituzione sono oggetto del Regolamento attuativo.

3. Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più sezioni, né essere eletto o godere del diritto di voto al di fuori della Sezione in cui è iscritto. Nondimeno, ogni associato può svolgere la propria attività presso qualunque Sezione, a prescindere da quella di appartenenza.

4. La Sezione, in collaborazione con il MFE ed i JEF, favorisce la partecipazione degli associati, ivi iscritti, alla discussione permanente sulla linea politica e sul federalismo inteso come pensiero politico attivo, attua nel proprio territorio di competenza la linea politica della GFE e si assume direttamente i compiti della formazione degli associati e dell'iniziativa politica. Si fa carico, altresì, del finanziamento della propria attività e di tutta la GFE.

5. Nello svolgimento delle sue attività, la Sezione si apre a tutte le forze presenti nel proprio ambito territoriale ed al contributo utile di chiunque voglia parteciparvi.

ART. 8 – Organi della Sezione

1. Sono organi della Sezione: a) l'*Assemblea degli iscritti*; b) il *Comitato direttivo*.

ART. 9 – Assemblea degli iscritti

1. L'Assemblea degli iscritti è l'organo sovrano della Sezione. Si riunisce:

I – in *sessione ordinaria* ogni anno per eleggere il Comitato direttivo, per dibattere sulla linea politica e per approvare il rendiconto economico e finanziario della Sezione;

II – in *sessione pregressuale* per eleggere i delegati al Congresso regionale o nazionale e per discutere riguardo agli oggetti posti all'ordine del giorno dei congressi imminenti;

III – in *sessione straordinaria* ogniqualvolta sia necessario l'esame di questioni di particolare importanza e urgenza, su richiesta di un quinto dei membri del Comitato direttivo o un quinto degli iscritti. In assenza dei requisiti di importanza e urgenza, la richiesta di convocazione dell'Assemblea in sessione straordinaria può essere rigettata con motivazione scritta.

2. L'Assemblea è composta da tutti gli iscritti della Sezione.

3. È convocata dal Segretario della Sezione; la comunicazione, che contiene l'ordine del giorno e il regolamento dell'Assemblea proposti, è inviata agli iscritti con un preavviso di almeno sette giorni.

4. L'Assemblea delibera, in prima convocazione, a maggioranza dei voti espressi e con la presenza di almeno la metà degli iscritti e, in seconda convocazione, a maggioranza dei voti espressi, sempre che per determinati oggetti la Sezione non stabilisca una maggioranza speciale. Le deliberazioni hanno luogo per scrutinio palese e sono iscritte nel verbale; le elezioni hanno luogo per scrutinio segreto, se almeno un iscritto lo richiede.

ART. 10 – Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo è l'organo direttivo della Sezione. Ne organizza le attività, riceve le domande di iscrizione ed emette i provvedimenti disciplinari quando ne ricorrono i presupposti.

2. Sempre che la Sezione non disponga diversamente, l'elezione del Comitato direttivo si svolge nel rispetto dei medesimi principi e delle modalità stabilite all'art. 19 (*Comitato federale*). Il Comitato direttivo elegge fra i suoi membri, iscritti da più di dodici mesi, fatto salvo il caso di sezioni di nuova costituzione, il corrispondente sezionale dell'Ufficio del Dibattito, il Presidente, il Segretario e il Tesoriere della Sezione; la Sezione può stabilire casi di incompatibilità di funzione e requisiti per l'eleggibilità.

3. Il Comitato direttivo è convocato dal Segretario della Sezione, su propria iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei suoi membri. La comunicazione contiene l'ordine del giorno proposto ed è inviata con un preavviso di almeno tre giorni; se la seduta si svolge in un luogo fisico, è garantito il collegamento telematico per i membri che non possano essere presenti.

4. Il Comitato direttivo delibera a maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni hanno luogo per scrutinio palese e sono iscritte nel verbale; se concernono una persona o un organo e l'interessato o un membro del Comitato direttivo lo richiede, hanno luogo per scrutinio segreto.

5. Il corrispondente sezionale dell'Ufficio del Dibattito, il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere della Sezione possono essere revocati. La mozione di sfiducia, che ne propone la revoca, è motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei membri del Comitato direttivo o degli iscritti, a pena di inammissibilità.

6. Se decade o si dimette la metà dei membri originariamente eletti, si procede allo scioglimento anticipato del Comitato direttivo mediante convocazione dell'Assemblea in sessione ordinaria.

CAPO II – DEL CENTRO REGIONALE

ART. 11 – Centro regionale

1. Il Centro regionale agisce nell'ambito territoriale della Regione dove ha la sua sede.

2. Un nuovo Centro regionale è costituito, quando nella Regione sono presenti almeno tre sezioni. Le modalità di costituzione sono oggetto del Regolamento attuativo.

3. Nessuno può essere eletto o godere del diritto di voto al di fuori del Centro regionale in cui è iscritto. Nondimeno, ogni associato può svolgere la propria attività presso qualunque Centro regionale.

4. Il Centro regionale, in collaborazione con il MFE ed i JEF, favorisce la partecipazione degli associati, ivi iscritti, alla discussione permanente sulla linea politica e sul federalismo inteso come pensiero politico attivo, attua nel proprio territorio di competenza la linea politica della GFE, si assume direttamente i compiti della formazione degli associati e dell'iniziativa politica, promuove la costituzione di nuove sezioni e ne coordina le attività. Si fa carico, altresì, del finanziamento della propria attività e di tutta la GFE.

5. Nello svolgimento delle sue attività, il Centro regionale si apre a tutte le forze presenti nel proprio ambito territoriale ed al contributo utile di chiunque voglia parteciparvi.

ART. 12 – Organi del Centro regionale

1. Sono organi del Centro regionale: a) il *Congresso regionale*; b) il *Comitato direttivo regionale*; c) il *Collegio regionale dei Proviviri*.

ART. 13 – Congresso regionale

1. Il Congresso regionale è l'organo sovrano del Centro regionale. Si riunisce:

I – in *sessione ordinaria* ogni anno per eleggere il Comitato direttivo regionale e il Collegio regionale dei Proviviri, per dibattere sulla linea politica e sulle politiche di sviluppo delle nuove sezioni, per approvare il rendiconto economico e finanziario del Centro regionale;

II – in *sessione straordinaria* ogniqualvolta sia necessario l'esame di questioni di particolare importanza e urgenza, su richiesta di un quinto dei membri del Comitato direttivo regionale o un quinto degli iscritti. In assenza dei requisiti di importanza e urgenza, la richiesta di convocazione del Congresso regionale in sessione straordinaria può essere rigettata con motivazione scritta.

2. È composto dai delegati delle sezioni. Il numero dei delegati, stabilito nell'atto di convocazione, non può essere superiore alla metà degli iscritti; i delegati sono ripartiti proporzionalmente tra le sezioni sulla base del numero di iscritti.

3. L'elezione dei delegati al Congresso regionale si svolge nel rispetto dei medesimi principi e delle modalità stabilite all'art. 18 (*Congresso nazionale*).

4. Il Congresso regionale è convocato dal Segretario regionale; la comunicazione, che contiene l'ordine del giorno ed il regolamento congressuale proposti, è inviata alle sezioni con un preavviso di almeno trenta giorni.

5. Ciascun delegato può rappresentare un collega, proveniente dalla stessa Sezione, che si trovi nell'impossibilità di partecipare, presentando una delega scritta al tavolo della presidenza che lo ammette ad esprimere un secondo voto per conto dell'assente. Alla Sezione, che abbia diritto a più di due delegati, tale rappresentanza è garantita per un numero di assenti non superiore a un terzo dei delegati ad essa attribuiti.

6 Il Congresso regionale delibera a maggioranza dei voti espressi con la presenza di almeno la metà dei delegati, sempre che per determinati oggetti il Centro regionale non stabilisca una maggioranza speciale. Le deliberazioni hanno luogo per scrutinio palese e sono iscritte nel verbale; le elezioni hanno luogo per scrutinio segreto.

ART. 14 – Comitato direttivo regionale

1. Il Comitato direttivo regionale è l'organo direttivo del Centro regionale. Ne organizza le attività ed emette i provvedimenti disciplinari quando ne ricorrono i presupposti.

2. È composto da un numero di membri pari ad almeno una volta e mezzo il numero delle rispettive sezioni; a tutte le sezioni è garantito almeno un rappresentante.

3. Sempre che il Centro regionale non disponga diversamente, l'elezione del Comitato direttivo regionale si svolge nel rispetto dei medesimi principi e delle modalità stabilite all'art. 19 (*Comitato federale*). Il Comitato direttivo regionale elegge fra i suoi membri, iscritti da più di dodici mesi, fatto salvo il caso di centri regionali di nuova costituzione, il corrispondente regionale dell'Ufficio del Dibattito, il Presidente, il Segretario e il Tesoriere regionali; il Centro regionale può stabilire casi di incompatibilità di funzione e requisiti per l'eleggibilità.

4. Il Comitato direttivo regionale è convocato dal Segretario regionale, su propria iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei suoi membri. La comunicazione contiene l'ordine del giorno proposto ed è inviata con un preavviso di almeno tre giorni; se la seduta si svolge in un luogo fisico, è garantito il collegamento telematico per i membri che non possano essere presenti.

5. Il Comitato direttivo regionale delibera a maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni hanno luogo per scrutinio palese e sono iscritte nel verbale; se concernono una persona o un organo e l'interessato o un membro del Comitato direttivo regionale lo richiede, hanno luogo per scrutinio segreto.

6. Il corrispondente dell'Ufficio del Dibattito, il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere regionali possono essere revocati. La mozione di sfiducia, che ne propone la revoca, è motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei membri del Comitato direttivo regionale o degli iscritti appartenenti alle sezioni del Centro regionale, a pena di inammissibilità.

7. Se decade o si dimette la metà dei membri originariamente eletti, si procede allo scioglimento anticipato del Comitato direttivo regionale mediante convocazione del Congresso regionale in sessione ordinaria.

8. Le attribuzioni del Comitato direttivo regionale, di cui al presente comma, spettano alla Direzione nazionale qualora il Centro regionale non sia ancora regolarmente costituito a norma dell'art. 11 (*Centro regionale*).

ART. 15 – Collegio regionale dei Probiviri

1. Il Collegio regionale dei Probiviri è l'organo di garanzia del Centro regionale. È competente, in sede di impugnazione, per i provvedimenti disciplinari emessi e le altre deliberazioni prese dagli organi delle sezioni o del Centro regionale.

2. È composto da un numero di membri non inferiore a tre, stabilito nell'atto di convocazione del Congresso.

3. La funzione di proboviro regionale è incompatibile con l'esercizio di qualunque altra funzione elettiva in seno al Centro regionale; il Centro regionale stabilisce gli altri casi di incompatibilità. Possono essere eletti nel Collegio regionale dei Probiviri, oltre agli associati, le persone iscritte al MFE nel corrispondente Centro regionale, fino al compimento dei quarant'anni di età.

4. L'elezione del Collegio regionale dei Probiviri si svolge nel rispetto dei medesimi principi e delle modalità stabilite all'art. 24 (*Collegio nazionale dei Probiviri*).

5. Il Collegio regionale dei Probiviri è convocato su iniziativa del suo presidente. La comunicazione contiene l'ordine del giorno proposto ed è inviata con un preavviso di almeno tre giorni; se la seduta si svolge in un luogo fisico, è garantito il collegamento telematico per i membri che non possano essere presenti.

6. Il Collegio regionale dei Probiviri delibera a maggioranza dei voti espressi. Le deliberazioni (i) sono prese con la presenza di almeno la metà dei suoi membri, non inferiore in ogni caso al numero di tre, (ii) hanno luogo per scrutinio palese e sono iscritte nel verbale.

7. Il proboviro regionale, che decada o si dimetta, è sostituito dal primo escluso nell'ordine di graduatoria. Se la graduatoria è esaurita, ma rimane comunque in carica la maggioranza dei probiviri originariamente eletti, il Comitato direttivo regionale, raccolte le nuove candidature, ne integra la composizione mediante sorteggio. Se la graduatoria è esaurita e viene meno la maggioranza dei probiviri originariamente eletti, il Comitato direttivo regionale, raccolte le nuove candidature, elegge i probiviri mancanti. Se il Comitato direttivo regionale è anticipatamente sciolto, alle nuove elezioni è rinnovato anche il Collegio regionale dei Probiviri.

8. In caso di nuove elezioni, il Collegio regionale dei Probiviri uscente è competente per la decisione delle impugnazioni davanti allo stesso pendenti.

9. Le attribuzioni del Collegio regionale dei Probiviri, di cui al presente comma, spettano al Collegio nazionale dei Probiviri qualora il Centro regionale non sia ancora regolarmente costituito a norma dell'art. 11 (*Centro regionale*).

CAPO III – DEL CENTRO NAZIONALE

ART. 16 – Centro nazionale e sede legale

1. Il Centro nazionale agisce nell'ambito territoriale dello Stato italiano. Si intende costituito fino allo scioglimento della GFE.
2. La sede legale del Centro nazionale è posta in Roma.

ART. 17 – Organi del Centro nazionale

1. Sono organi del Centro nazionale: a) il *Congresso nazionale*; b) il *Comitato federale*; c) la *Direzione nazionale*; d) il *Collegio nazionale dei Proviviri*.
2. L'Ufficio del Dibattito è un ufficio organizzativo del Centro nazionale congiunto con il MFE; è composto per la GFE da almeno due membri della Direzione nazionale, oltre al Presidente nazionale ed al Segretario generale.

ART. 18 – Congresso nazionale

1. Il Congresso nazionale è l'organo sovrano del Centro nazionale. Si riunisce:
 - I – in *sessione ordinaria* ogni due anni per adottare la mozione di politica generale, per eleggere il Comitato federale e il Collegio nazionale dei Proviviri e per ratificare i rendiconti approvati nel biennio dal Comitato federale;
 - II – in *sessione straordinaria* ogniqualvolta sia necessario l'esame di questioni di particolare importanza riguardanti la linea politica, su richiesta di un quinto dei membri del Comitato federale o di un quinto delle sezioni.
2. È composto dai delegati delle sezioni. Il numero dei delegati al Congresso, stabilito dal Comitato federale nell'atto di convocazione, non può essere superiore ad un terzo degli associati; i delegati sono ripartiti proporzionalmente fra le sezioni sulla base del numero di iscritti.
3. L'elezione dei delegati si svolge secondo una formula proporzionale pura, sulla base di liste chiuse e legate a linee di orientamento politico. Qualora sia espressa un'unica linea, la lista ad essa legata è aperta; in questo caso, il numero di voti di preferenza espressi non può superare i quattro quinti dei delegati da eleggere. Sono proclamati eletti, per i seggi cui la lista ha diritto, i candidati che hanno riportato le cifre individuali più elevate, date dalla somma dei voti di preferenza validi ad essi attribuiti; a parità di cifre, prevale il candidato iscritto da più tempo. Il delegato eletto, che non può essere presente al Congresso nazionale, è sostituito dal primo escluso nell'ordine di graduatoria della medesima lista.
4. Il Congresso nazionale è convocato dal Comitato federale. La comunicazione, che contiene l'ordine del giorno e il regolamento congressuale proposti, è inviata alle sezioni e ai centri regionali con un preavviso di almeno settantacinque giorni, a cura del Segretario generale.
5. Ciascun delegato può rappresentare un collega, proveniente dalla stessa Sezione, che si trovi nell'impossibilità di partecipare, presentando una delega scritta al tavolo della presidenza che lo ammette ad esprimere un secondo voto per conto dell'assente. Alla Sezione, che abbia diritto a più di due delegati, tale rappresentanza è garantita per un numero di assenti non superiore a un terzo dei delegati ad essa attribuiti.

6. Il Congresso nazionale delibera a maggioranza dei voti espressi con la presenza di almeno la metà dei delegati, salvo il caso previsto all'art. 38 (*Revisione dello Statuto*). Le deliberazioni hanno luogo per scrutinio palese e sono iscritte nel verbale; le elezioni hanno luogo per scrutinio segreto.

ART. 19 – Comitato federale

1. Il Comitato federale è l'organo politico del Centro nazionale. Aggiorna la linea politica mediante la discussione e l'approvazione di documenti rispettosi delle mozioni congressuali; elegge la Direzione nazionale e i delegati italiani al Congresso europeo dei JEF; approva il rendiconto economico e finanziario annuale del Centro nazionale presentato dal Tesoriere e convoca il Congresso nazionale proponendone il regolamento.

2. È composto da un numero di membri elettivi pari ad almeno una volta e mezzo il numero delle sezioni e in ogni caso non superiore a cento, stabilito dal Comitato federale uscente nell'atto di convocazione del Congresso, cui si aggiungono gli associati che siano eletti nel *Federal Committee* dei JEF e non più di cinque membri cooptati dallo stesso Comitato federale a maggioranza dei tre quarti dei suoi membri.

3. L'elezione dei membri elettivi si svolge secondo una formula proporzionale pura, sulla base di liste chiuse e legate a mozioni politiche. Qualora sia depositata una sola mozione, la lista ad essa legata è aperta; in tal caso, il numero di voti di preferenza espressi non può superare i quattro quinti dei membri da eleggere. Sono proclamati eletti, per i seggi cui la lista ha diritto, i candidati che hanno riportato le cifre individuali più elevate, date dalla somma dei voti di preferenza validi ad essi attribuiti; a parità di cifre, prevale il candidato più giovane.

4. Il Comitato federale si riunisce almeno due volte l'anno. È convocato dal Segretario generale; la comunicazione contiene l'ordine del giorno proposto ed è inviata con un preavviso di almeno quarantacinque giorni.

5. Ciascun membro del Comitato federale può rappresentare un collega che si trovi nell'impossibilità di partecipare alla riunione, presentando una delega scritta al tavolo della presidenza che lo ammette ad esprimere il voto per conto dell'assente.

6. Il Comitato federale delibera a maggioranza dei voti espressi con la presenza di almeno la metà dei suoi membri, salvi i casi previsti agli artt. 20 (*Direzione nazionale*) e 37 (*Regolamento attuativo*). Le deliberazioni hanno luogo per scrutinio palese e sono iscritte nel verbale; le elezioni hanno luogo per scrutinio segreto.

7. Il membro elettivo del Comitato federale, che decada o si dimetta, è sostituito dal primo escluso nell'ordine di graduatoria della medesima lista. Se decade o si dimette la metà dei membri originariamente eletti, si procede allo scioglimento anticipato del Comitato federale mediante convocazione del Congresso nazionale in sessione ordinaria.

ART. 20 – Direzione nazionale

1. La Direzione nazionale è l'organo direttivo del Centro nazionale. Attua la linea politica formulata dal Congresso nazionale ed aggiornata dal Comitato federale.

2. È composta dal Presidente nazionale, dal Segretario generale e dal Tesoriere nazionale eletti dal Comitato federale a maggioranza dei suoi membri, nonché da un numero di

membri, non inferiore a sette e non superiore a un terzo dei membri elettivi del Comitato federale, eletti da quest'ultimo con le medesime maggioranze di cui al presente comma.

3. La Direzione nazionale è convocata dal Segretario generale, su propria iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei suoi membri. La comunicazione contiene l'ordine del giorno proposto ed è inviata con un preavviso di almeno tre giorni; se la seduta si svolge in un luogo fisico, è garantito il collegamento telematico per i membri che non possano essere presenti.

4. La Direzione nazionale delibera a maggioranza dei membri. Le deliberazioni hanno luogo per scrutinio palese e sono iscritte nel verbale; se concernono una persona o un organo e l'interessato o un membro della Direzione lo richiede, hanno luogo per scrutinio segreto.

5. I membri della Direzione nazionale, ivi inclusi il Presidente nazionale, il Segretario generale ed il Tesoriere nazionale, possono essere revocati dal Comitato federale a maggioranza dei suoi membri. La mozione di sfiducia, che ne propone la revoca, è motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei membri elettivi del Comitato federale, a pena di inammissibilità.

ART. 21 – Presidenza nazionale

1. Il Presidente nazionale è il responsabile del buon funzionamento dell'organizzazione interna. Presiede la Direzione nazionale, il Comitato federale e il Congresso nazionale, sottoscrivendone i verbali.

2. In caso di decadenza del Presidente, e fino all'elezione del successore, le sue funzioni sono esercitate dal Segretario generale, oppure dal membro più anziano della Direzione nazionale se per qualsiasi motivo la Segreteria generale è vacante.

ART. 22 – Segreteria generale

1. Il Segretario generale è il responsabile politico della GFE. Cura la redazione dei verbali della Direzione nazionale, del Comitato federale e del Congresso nazionale. Organizza le attività del Centro nazionale; ha facoltà di assegnarne i membri della Direzione nazionale a specifici uffici organizzativi.

ART. 23 – Tesoreria nazionale

1. Il Tesoriere nazionale predispose il rendiconto economico e finanziario annuale del Centro nazionale. Vigila sulla gestione economica e finanziaria dei centri regionali e delle sezioni, collaborando qualora richiedano assistenza per le questioni amministrative.

ART. 24 – Collegio nazionale dei Probiviri

1. Il Collegio nazionale dei Probiviri è l'organo di garanzia della GFE. È competente, in sede di impugnazione, per i provvedimenti disciplinari emessi e le altre deliberazioni prese dagli organi delle sezioni, che operino nelle regioni in cui non sia ancora costituito il Centro regionale, o dagli organi del Centro nazionale, nonché, in appello, per le decisioni dei collegi regionali.

2. È composto da un numero dispari di membri compreso fra tre e sette, stabilito dal Comitato federale uscente nell'atto di convocazione del Congresso.

3. La funzione di proboviro nazionale è incompatibile con l'esercizio di qualunque altra funzione elettiva. Possono essere eletti nel Collegio nazionale dei Probiviri, oltre agli associati, le persone iscritte al MFE, fino al compimento dei quarant'anni di età.

4. In sede di elezione del Collegio nazionale dei Probiviri, il numero di voti di preferenza espressi non può superare i due terzi dei probiviri da eleggere. Sono proclamati eletti i candidati che hanno riportato le cifre individuali più elevate, date dalla somma dei voti di preferenza validi ad essi attribuiti; a parità di cifre, prevale il candidato più anziano. La presidenza è assegnata nell'ordine di graduatoria.

5. Il Collegio nazionale dei Probiviri è convocato su iniziativa del suo presidente. La comunicazione contiene l'ordine del giorno proposto ed è inviata con un preavviso di almeno tre giorni; se la seduta si svolge in un luogo fisico, è garantito il collegamento telematico per i membri che non possano essere presenti.

6. Il Collegio nazionale dei Probiviri delibera a maggioranza dei voti espressi. Le deliberazioni (i) sono prese con la presenza di almeno la metà dei suoi membri, non inferiore in ogni caso al numero di tre, (ii) hanno luogo per scrutinio palese e sono iscritte nel verbale.

7. Il proboviro nazionale, che decada o si dimetta, è sostituito dal primo escluso nell'ordine di graduatoria. Se la graduatoria è esaurita, ma rimane comunque in carica la maggioranza dei probiviri originariamente eletti, il Comitato federale, raccolte le nuove candidature, ne integra la composizione mediante sorteggio. Se la graduatoria è esaurita e viene meno la maggioranza dei probiviri originariamente eletti, il Comitato federale, raccolte le nuove candidature, elegge i probiviri mancanti. Se il Comitato federale è anticipatamente sciolto, alle nuove elezioni è rinnovato anche il Collegio nazionale dei probiviri.

8. In caso di nuove elezioni, il Collegio nazionale dei Probiviri uscente è competente per la decisione delle impugnazioni davanti allo stesso pendenti.

CAPO IV – RAPPORTI CON IL MFE E CON I JEF

ART. 25 – *Rapporti con il MFE ed i JEF*

1. La GFE gode di autonomia politica ed organizzativa nell'ambito del presente Statuto e della linea politica elaborata in comune con il MFE.

2. Quando il MFE o i JEF riservano un solo seggio nei propri organi alla GFE, il Centro nazionale è rappresentato dal Presidente nazionale; in caso di assenza, il Presidente nazionale è sostituito dal Segretario generale o dal Tesoriere nazionale, oppure da un altro membro della Direzione nazionale, secondo le sue indicazioni. Il Centro regionale e la Sezione sono rappresentati nei corrispondenti livelli del MFE secondo le discipline locali.

3. Sempre che lo Statuto ed i regolamenti dei JEF non dispongano diversamente, l'elezione dei delegati della GFE al Congresso europeo si svolge nel rispetto dei medesimi principi e delle modalità stabilite all'art. 18 (*Congresso nazionale*).

ART. 26 – *Intese*

1. Quando una norma interna del MFE o dei JEF prevede che una deliberazione è presa in accordo con la GFE, l'intesa è espressa dalla Direzione nazionale, sempre che per determinati

oggetti il presente Statuto non attribuisca tale funzione ad un organo maggiormente rappresentativo.

TITOLO III – DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

ART. 27 – *Rappresentanza legale*

1. La rappresentanza legale del Centro nazionale è attribuita, con facoltà di firma disgiunta, al Presidente nazionale, al Segretario generale e al Tesoriere nazionale per l’esecuzione delle deliberazioni della Direzione nazionale.

2. Parimenti, la rappresentanza del Centro regionale e quella della Sezione sono attribuite, con facoltà di firma disgiunta, rispettivamente al Presidente, al Segretario e al Tesoriere del Centro regionale, oppure della Sezione, per l’esecuzione delle deliberazioni del relativo organo direttivo.

ART. 28 – *Limiti per i minori di età*

1. Gli associati che non abbiano compiuto i diciott’anni di età non hanno diritto di voto qualora l’oggetto posto all’ordine del giorno attenga alla gestione economica e finanziaria, né possono acquisire la qualità di rappresentanti legali.

ART. 29 – *Patrimonio ed entrate*

1. Il patrimonio della GFE è costituito: a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione; b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

2. Le entrate della GFE sono costituite: a) dalla parte di quota associativa spettante alla GFE; b) dall’eventuale ricavato dell’organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse; c) da contributi pervenuti in seguito a raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di modico valore, nonché da ogni eventuale altra entrata che concorra ad incrementarne l’attivo.

ART. 30 – *Principi di amministrazione finanziaria*

1. La GFE non ha scopo di lucro; è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve durante la vita dell’associazione, salvo che per disposizioni di legge. In caso di scioglimento, l’eventuale patrimonio della GFE sarà devoluto all’MFE ed in assenza di quest’ultimo ad altra associazione con finalità analoghe o avente fini di pubblica utilità.

2. La perdita della qualità di associato non permette di ripetere i contributi versati.

TITOLO IV – DEL SISTEMA DISCIPLINARE

ART. 31 – *Dichiarazione di illegittimità*

1. Le deliberazioni prese dagli organi in violazione della legge, dello Statuto o dei regolamenti sono impugnate e dichiarate illegittime dagli organi di garanzia competenti.

2. Le deliberazioni prese dagli organi della Sezione possono essere impugnate da un membro dell'organo assente o dissenziente, da un altro organo della Sezione, dal Comitato direttivo regionale, oppure dalla Direzione nazionale.

3. Le deliberazioni prese dagli organi del Centro regionale possono essere impugnate da un membro dell'organo assente o dissenziente, da un altro organo del Centro regionale, da un Comitato direttivo di Sezione, oppure dalla Direzione nazionale.

4. Le deliberazioni prese dagli organi del Centro nazionale possono essere impugnate da un membro dell'organo assente o dissenziente, da un altro organo del Centro nazionale, oppure da un Comitato direttivo regionale o di Sezione.

5. Salvo che sia violata una norma di legge inderogabile, l'illegittimità è sanata con lo spirare dei termini di impugnazione previsti all'art. 36 (*Termini per le impugnazioni*). Altresì, la dichiarazione di illegittimità non ha luogo, qualora la deliberazione illegittima sia sostituita da una nuova deliberazione conforme, oppure sia provato che la deliberazione, validamente presa, avrebbe prodotto i medesimi effetti e che questa non abbia leso in concreto alcun diritto.

6. Le decisioni degli organi di garanzia non pregiudicano in alcun modo la facoltà di impugnare le deliberazioni presso i giudici dello Stato.

ART. 32 – *Provvedimenti disciplinari*

1. I provvedimenti disciplinari sono: a) il *commissariamento* dell'organo direttivo; b) l'*espulsione* dell'associato dalla GFE; c) la *sospensione* dell'associato dai diritti associativi.

2. Sono emessi entro ventiquattro mesi dal giorno in cui il fatto è commesso e in ogni caso non oltre sei mesi dal momento in cui se ne ha conoscenza:

I) *dal Comitato direttivo della Sezione* nei confronti dell'associato ivi iscritto, se il fatto contestato lede la Sezione;

II) *dal Comitato direttivo regionale* nei confronti dell'organo direttivo della Sezione, oppure dell'associato iscritto nel Centro regionale, se il fatto contestato lede il Centro regionale;

III) *dalla Direzione nazionale* nei confronti dell'organo direttivo del Centro regionale o della Sezione, oppure dell'associato, se il fatto contestato lede il Centro nazionale.

ART. 33 – *Commissariamento*

1. Il Comitato direttivo della Sezione o del Centro regionale, che, in maniera non altrimenti rimediabile, svolga azione in aperto contrasto con la linea politica della GFE, o trascuri i propri obblighi, oppure sia responsabile di irregolarità, è commissariato.

2. Il verbale che dispone il commissariamento contiene i nomi dei membri del collegio commissariale e del suo presidente, nonché l'indicazione della durata del provvedimento, non superiore a tre mesi, e la data di convocazione dell'Assemblea o del Congresso regionale per il rinnovo dell'organo direttivo commissariato. I membri del collegio commissariale sono nominati, quando possibile, fra gli iscritti della Sezione o del Centro regionale.

ART. 34 – *Espulsione*

1. È espulso l'associato che:

I) non paghi la quota nei termini previsti dal Regolamento attuativo;

II) abbia compiuto atti gravi e certi, che ne escludano la volontà di perseguire le finalità dell'associazione, oppure rispettarne lo Statuto ed i regolamenti;

III) sia condannato in via definitiva per il concorso esterno o la partecipazione ad un'associazione segreta o, in genere, ad un'associazione contraria alla legge.

ART. 35 – Sospensione

1. Salvo che il fatto ne comporti l'espulsione, è sospeso l'associato, che, al fine di procurare un vantaggio ingiusto per sé o per altri, oppure di arrecare ad un altro associato un danno ingiusto, sia responsabile di una violazione o abbia determinato il vizio della deliberazione dichiarata illegittima.

2. La sospensione è commisurata alla gravità della violazione e non può essere disposta per un tempo superiore a dodici mesi. È diminuita, in sede di commisurazione, se non vi è il rischio che l'associato ponga in essere violazioni della stessa indole e la condotta contemporanea e susseguente all'illecito sia tale da suggerire un più mite provvedimento.

3. Per il tempo in cui è sospeso, l'associato non ha diritto di voto, né può essere eletto. Qualora eserciti una funzione elettiva, decade d'ufficio.

ART. 36 – Termini per le impugnazioni

1. I provvedimenti disciplinari emessi e le altre deliberazioni prese possono essere impugnati dall'interessato entro trenta giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza.

2. La parte che si ritiene insoddisfatta dalla decisione dell'organo di garanzia può presentare appello entro quindici giorni dalla ricezione del verbale che contiene la decisione.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 37 – Regolamento attuativo

1. L'attuazione del presente Statuto è oggetto di un regolamento, approvato dal Comitato federale a maggioranza dei suoi membri.

ART. 38 – Revisione dello Statuto

1. Le disposizioni del presente Statuto sono modificate dal Congresso nazionale in sessione ordinaria a maggioranza dei due terzi dei voti espressi, non inferiori in ogni caso alla maggioranza dei delegati eletti dalle Sezioni. Le proposte di modifica sono depositate per iscritto alla riunione del Comitato federale che convoca il Congresso, a pena di inammissibilità.

2. Le disposizioni, che aggravano un procedimento deliberativo mediante la compartecipazione del MFE, oppure gli riconoscono un diritto, sono modificate, previa intesa con il MFE.

3. Le modifiche non sono retroattive.

ART. 39 – Norma di chiusura

1. Per quanto non contemplato nello Statuto e nei regolamenti si fa rinvio alle disposizioni di legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I. Le disposizioni del presente Statuto entrano in vigore dal momento della sua approvazione, sempre che le disposizioni seguenti non stabiliscano altrimenti.

II. Al Congresso nazionale, convocato per i giorni 15, 16 e 17 novembre 2019, ciascun delegato può rappresentare un collega, proveniente dalla stessa Sezione, che si trovi nell'impossibilità di partecipare, presentando una delega scritta al tavolo della presidenza che lo ammette ad esprimere un secondo voto per conto dell'assente. Non si applicano le limitazioni di cui all'art. 18 (*Congresso nazionale*).

III. Il regime delle incompatibilità fra funzioni elettive si applica agli organi dal primo rinnovo successivo al 1 gennaio 2020.

IV. Le disposizioni del Regolamento attuativo, incompatibili con il presente Statuto, sono disapplicate; il Regolamento è modificato entro il *Congresso nazionale 2021* per darne attuazione e recepire le disposizioni transitorie seguenti.

V. Fino alla modifica del Regolamento attuativo, il Tesoriere nazionale è il responsabile del tesseramento, ne presenta i dati e fornisce alle sezioni, se necessario, le tessere e i moduli di iscrizione.

VI. Fino alla modifica del Regolamento attuativo, nell'esercizio della loro funzione i rappresentanti legali hanno l'obbligo: a) di rendicontare e giustificare tutte le spese effettuate al Tesoriere competente, entro e non oltre due giorni dalla loro assunzione; b) di informare semestralmente, in via ordinaria, il rispettivo organo direttivo circa la gestione amministrativa e finanziaria; c) di consegnare su richiesta dell'organo direttivo una relazione straordinaria circa la gestione amministrativa e finanziaria, entro e non oltre sette giorni dalla richiesta; d) di comunicare all'organo direttivo i contenziosi a carico dell'associazione, siano giudiziali o stragiudiziali, attivi o passivi, sorti o minacciati, entro e non oltre due giorni.